



# Contributi d'investimento per piccoli impianti idroelettrici

## Scheda informativa

Versione 1.0 del 2 novembre 2017

---

### 1. Premessa e obiettivi

Nell'ambito della revisione totale della legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero nella votazione sul referendum del 21 maggio 2017, è stato deciso di promuovere il rinnovamento e l'ampliamento dei piccoli impianti idroelettrici con un contributo d'investimento.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei responsabili di progetto.

### 2. FAQ

#### 2.1 Per quali tipologie di piccoli impianti idroelettrici si può richiedere un contributo d'investimento secondo il nuovo articolo 24 della legge sull'energia?

Possono beneficiare di un contributo d'investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli i gestori di piccoli impianti idroelettrici con una potenza compresa tra 300 kW e 10 MW.

Secondo l'articolo 19 capoverso 5 della nuova legge sull'energia, fanno eccezione gli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico. In virtù dell'articolo 9 lettere a-c dell'ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn), sono esclusi dal limite inferiore le centrali con utilizzo di acqua di dotazione, gli impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, i canali industriali e i canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico. Si accorda una deroga anche agli impianti accessori come gli impianti ad acqua irrigua e alle centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

I nuovi impianti non hanno diritto a un contributo d'investimento.

#### 2.2 A quanto ammonta il contributo d'investimento?

Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili nel caso degli impianti ampliati e al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili nel caso degli impianti rinnovati.

Il contributo d'investimento non deve superare i maggiori costi non ammortizzabili. Il contributo si basa pertanto sul più basso dei due valori. Per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili l'UFE mette a disposizione il seguente metodo ([link al sito](#)).



### **2.3 Come vengono calcolati i contributi d'investimento? Dove figura il WACC?**

La determinazione dei contributi d'investimento si basa sul Discounted Cashflow Model (metodo DCF). Tale metodo permette di valutare gli investimenti a lungo termine grazie al fatto che tutti i flussi futuri di denaro vengono scontati e sommati in un determinato momento. Se il valore netto risultante da tale calcolo è negativo, i gestori possono ottenere un contributo d'investimento.

Inoltre per determinare il valore netto occorrono, oltre all'investimento necessario, indicazioni relative ai costi ricorrenti e all'evoluzione futura dei prezzi. Al riguardo nell'ordinanza vengono previste determinate direttive. I costi del capitale computabili (WACC) ([link](#)) vengono calcolati analogamente alla regolamentazione esistente nella rete elettrica e determinati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ovvero dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). L'evoluzione futura dei prezzi dell'elettricità viene determinata dall'UFE sulla scorta dei modelli usuali del settore e regolarmente aggiornata.

### **2.4 A chi devo presentare la domanda di contributi d'investimento?**

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE). I moduli di domanda e di calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili come anche le informazioni supplementari sono pubblicati sul sito dell'UFE [www.bfe.admin.ch/promozione](http://www.bfe.admin.ch/promozione). Saranno considerati solo i dossier di domanda completi.

### **2.5 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?**

La domanda può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione (art. 53 cpv. 2 OPEn).

### **2.6 Qual è l'ordine di presa in considerazione?**

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda (art. 49 cpv. 1 OPEn).

### **2.7 Il mio impianto beneficia già della RIC o del FCS. Posso ugualmente presentare una domanda di contributo d'investimento?**

No. Secondo l'articolo 31 OPEn, fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una remunerazione unica né un contributo d'investimento.

### **2.8 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico dell'elettricità di mia produzione?**

No. Il plusvalore ecologico non è indennizzato con il versamento di un contributo d'investimento. Contrariamente al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato in una delle numerose borse dell'energia elettrica o utilizzato in proprio.



## **2.9 Posso avviare i lavori di costruzione al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'UFE?**

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori di costruzione devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'UFE. In casi eccezionali, previa domanda, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, se l'attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

## **2.10 Il mio impianto è già in esercizio. Posso ugualmente beneficiare di un contributo d'investimento?**

Sì. Se l'impianto è già stato messo in esercizio e il gestore ha ottenuto prima del 1° gennaio 2018 una decisione di messa in lista d'attesa positiva per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), può essere presentata la domanda per un contributo d'investimento. La messa in esercizio deve comunque essere avvenuta dopo il 1° gennaio 2013.

## **2.11 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande per il contributo d'investimento?**

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda. I contributi d'investimento vengono accordati solo se sono disponibili sufficienti mezzi finanziari. Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa.

## **2.12 Gli impianti già in esercizio o con notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo la "vecchia" legge (impianti pronti per essere realizzati o già ultimati) sono trattati in via prioritaria?**

Gli impianti già notificati per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) secondo le disposizioni finora in vigore, che entro il 31 dicembre 2017 hanno presentato la notifica di messa in esercizio o la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto alla società nazionale di rete, saranno considerati conformemente alla data di presentazione delle notifiche. Ciò vale tuttavia solo se per questi progetti viene presentata all'UFE una domanda di contributo entro il 31 marzo 2018.

## **2.13 Quali costi non sono computabili?**

Non sono computabili in particolare i costi remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure inerenti alla protezione delle acque. Si tratta delle misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC) e all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP).



### 3. Basi legali:

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/6921.pdf>  
Capitolo 5, Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa  
Capitolo 14, Disposizioni finali
- Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia):  
[http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06450/index.html?lang=it&dossier\\_id=06919](http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06450/index.html?lang=it&dossier_id=06919)  
Capitolo 3: Disposizioni generali sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento  
Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici  
Capitolo 9: Disposizioni finali  
Allegato 2.2: Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

### 4. Per maggiori informazioni

Ufficio federale dell'energia, Regula Petersen, e-mail: [IBK@bfe.admin.ch](mailto:IBK@bfe.admin.ch), tel.: +41 58 462 56 11